

**STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA "SOCCORSO GUIDONIA MONTECELIO" detta CROCE BLU**

= Articolo 1 = DENOMINAZIONE

Nello spirito della costituzione repubblicana e in base agli artt.36 e seguenti del codice civile, è costituita l'Associazione denominata:

ASSOCIAZIONE P.A. "SOCCORSO GUIDONIA MONTECELIO" detta CROCE BLU

= Articolo 2 = SEDE

L'associazione ha sede nel Comune di Guidonia Montecelio.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere unità locali operative in tutto il territorio dello Stato e nei Paesi della CEE ed extra CEE, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato.

E' competenza dell'assemblea ordinaria l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso.

= Articolo 3 = DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

= Articolo 4 = SCOPI SOCIALI

L'Associazione è aconfessionale e apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia.

L'associazione è motivo di aggregazione dei cittadini che attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività. Per questa

ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, nonché quelli previsti dalla legge dell'11 agosto 1991 n. 266.

L'associazione non persegue fini di lucro e fonda il proprio impegno su scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nella affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

- a) - aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) - ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) - contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività, anche a livello internazionale;
- d) - contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- e) - favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- f) - collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- g) - favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap, sull'aiuto verso soggetti disagiati fisicamente ed economicamente

e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;

h) - promuovere e/o partecipare a iniziative a favore delle popolazioni colpite da disastri naturali e ambientali, dalla povertà, dall'analfabetismo, dalla guerra, dal terrorismo, dalle organizzazioni criminali e ad iniziative contro la fame e le malattie nel mondo;

i) - adoperarsi per lo sviluppo libero della persona umana, promuovendo e/o collaborando ad iniziative contro le tossicodipendenze, contro le forme di schiavitù della persona, l'induzione verso la prostituzione ed il recupero di quest'ultime e per il recupero dei detenuti;

l) - soccorrere ed aiutare i soggetti deboli della società, i bambini abbandonati, gli anziani malati, bisognevoli di assistenza e, comunque, in condizioni di indigenza, i disabili, le persone sole, i migranti;

m) - collaborare con enti pubblici e privati e con le altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

= Articolo 5 = OGGETTO

La sua attività consiste:

a) nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza e mezzi meccanici ad ammalati e feriti;

b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche e

private;

c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;

d) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;

f) nell'operare, anche in cooperazione con altre associazioni, consorzi e strutture sia in Italia che nei Paesi della CEE ed extra CEE con personale, mezzi e strutture dell'Associazione per istituire case-famiglia, punti di pronto soccorso e di assistenza sanitaria, di istruzione, di assistenza ai bisognosi;

g) nel promuovere e/o partecipare a iniziative di cooperazione internazionale;

h) nel partecipare a progetti per le adozioni, assistenza e cura anziani;

i) nell'organizzare l'accoglienza per soggiorni temporanei dall'estero di bambini disabili indigenti;

l) nel promuovere e/o collaborare ad iniziative di supporto alla persona in tutti i campi nei quali questo può manifestarsi, dalla prevenzione sanitaria all'istruzione, all'assistenza per i bisogni primari e per il disagio mentale;

m) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;

n) nell'organizzare la formazione del volontariato in colla-

borazione anche con i progetti della Associazione Nazionale delle PP.AA.;

o) nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale l'associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali solo se ad esse direttamente connesse;

p) organizzare onoranze funebri.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;

c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;

d) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;

f) organizzare i servizi mutualità.

= Articolo 6 = SOCI

La ASSOCIAZIONE P.A. SOCCORSO GUIDONIA MONTECELIO detta CROCE BLU fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gra-

tuito dei propri soci. Può comunque assumere personalmente dipendenze o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge dell'11 agosto 1991 n. 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

= Articolo 7 = REQUISITI DEI SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che, gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea di eleggere e di essere eletti.

Tutti i soci inferiori ai diciotto anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Sono soci sostenitori tutti coloro che non si attengono al versamento solo della quota sociale, ma contribuiscono con quote volontarie o con beni utili all'Associazione.

Possono essere soci sostenitori sia le persone fisiche, che le persone giuridiche riconosciute e non riconosciute (enti, associazioni, banche, industrie, ecc., ecc.).

= Articolo 8 = DIRITTI DEI SOCI

I diritti dei soci sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
- b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente art. 7;
- c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

= Articolo 9 = DOVERI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I doveri dei Soci sono:

- a) rispettare le norme del presente Statuto ed i deliberati degli organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione.

= Articolo 10 = ATTIVITA' CONCORRENZIALE DEI SOCI

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa rapporti di contenuto patrimoniale.

= Articolo 11 = PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- a) per morosità;

b) per decadenza;

c) per esclusione;

d) per recesso;

e) per decesso.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti art. 9 e 10.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che pongono in essere atteggiamenti, comportamenti ed inadempienze che vengono repute dall'organo direttivo gravi nei confronti dello Statuto e regolamento, tali da rendere incompatibile il mantenimento del rapporto di socio con l'Associazione.

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo, non dà diritto alla restituzione della quota associativa, che è parte integrante del fondo comune.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al presente articolo lettere b) e c) deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

I provvedimenti di cui alla suddetta lettera b) sono esecutivi dal momento della notifica.

= Articolo 12 = BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31

dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote degli aderenti;
- b) da contributi di privati;
- c) da rimborsi derivati da convenzioni;
- d) da contributi di enti pubblici o privati;
- e) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'art. 5 della Legge 11.8.1991 n. 266, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti;
- f) da rimborsi e/o lasciti provenienti da partecipazione con altre Associazioni/ConSORZI od altro;
- g) dall'opera prestata in collaborazione con privati.

= Articolo 13 = PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da lasciti, legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.

Gli avanzi di gestione possono essere destinati solo per la realizzazione delle attività sociali essendo esclusa ogni forma di distribuzione ai soci fatta salva la possibilità di operare accantonamenti di somme da destinare, comunque, alla gestione dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi cau-

sa, il suo patrimonio può essere esclusivamente: devoluto all'AN.P.AS. che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11.08.1991 n. 266 da organizzare sul territorio in cui l'associazione ha la sede sociale.

= Articolo 14 = ORGANI SOCIALI

Gli organi della Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 15 = ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce, altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura di un Segretario e sotto la responsabilità del Presidente moderatore della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con l'intervento della metà più uno dei soci aventi diritto

al voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un giorno.

Per le deliberazioni relative alle modifiche allo Statuto Sociale, allo scioglimento dell'associazione e alle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, è richiesto, in prima convocazione, l'intervento della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, il parere favorevole del consiglio direttivo e la maggioranza dei consensi dei soci aventi diritto al voto presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

= Articolo 16 = DELIBERAZIONI

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese, a meno che essa stessa non deliberi di votare per scrutinio segreto, quando si tratti di elezione delle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

= Articolo 17 = DELEGHE

I soci possono essere rappresentati in Assemblea con semplice delega scritta, non autenticata, da conservare agli atti sociali.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque altri soci.

Il Consiglio Direttivo, il Presidente, i membri del Collegio Sindacale ed i membri del Collegio dei probiviri, non possono rappresentare i soci.

= Articolo 18 = CONVOCAZIONE

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione compreso il fax e la posta elettronica purché i relativi indirizzi figurino nel libro soci.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Alle riunioni dell'Assemblea potranno, col consenso del Consiglio Direttivo, partecipare persone non appartenenti all'Associazione.

E' facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non

soci di prendere la parola.

= Articolo 19 = PRESIDENTE E SEGRETARIO

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente moderatore dell'Assemblea ed un Segretario.

Nomina quindi due scrutinatori per le votazioni palesi e, ove occorra almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

= Articolo 20 = COMPITI DELL'ASSEMBLEA

I compiti dell'Assemblea sono:

1) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 e quello preventivo;

2) fissare l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;

3) approvare e modificare le linee programmatiche dell'Associazione;

4) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;

5) approvare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;

6) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Associazione e designare il Presidente e il Vice presidente, salvo che non lo si voglia delegare al consiglio stesso;

7) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori e designare il suo Presidente salvo che non lo si voglia delegare al colle-

gio stesso;

8) eleggere il Collegio dei Proviviri e designare il suo Presidente salvo che non lo si voglia delegare al collegio stesso;

9) approvare le modifiche allo Statuto;

10) approvare le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;

11) approvare la messa in liquidazione e lo scioglimento dell' associazione;

12) deliberare su tutti gli argomenti posti alla sua approvazione.

= Articolo 21 = CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 13 (tredici) componenti.

Spetta alla Assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione.

Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da pubblicarsi in bacheca almeno tre giorni prima e comunque con qualsiasi mezzo telefonico, e-mail o altro mezzo comunicato in sede di Consiglio Direttivo.

Sono valide anche le convocazioni via fax o posta elettronica purchè i relativi indirizzi figurino nel libro soci.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo avviene presso la sede sociale, salvo diverso avviso, stabilendo giorno e ora e contenendo anche in forma sintetica ed esemplificativa gli argomenti da trattare.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

= Articolo 22 = COMPITI DEL CONSIGLIO

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 19;
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- e) adottare i provvedimenti di cui al precedente Att. 11;
- f) assumere il personale dipendente stabilendone l'inquadramento e la retribuzione;
- g) valutare l'opportunità di delegare alcune proprie attribuzioni di carattere operativo, organizzativo e gestionale a un dirigente;

h) stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.

= Articolo 23 = RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali.

= Articolo 24 = COMPITI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione dopo l'elezione, elegge nel proprio seno, salvo che ciò non sia stato fatto dall'assemblea, il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere.

In caso di dimissioni dalla carica assunta da parte di uno o più membri del Consiglio Direttivo, quest'ultimo, nel proprio seno e senza dover ricorrere all'Assemblea provvederà alla immediata rassegnazione di tutte le cariche statutarie a suo tempo assegnate con il ricorso al voto segreto, al fine di garantire la continuativa, corretta attività gestionale dell'Associazione.

= Articolo 25 = RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e

materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione.

Il Presidente può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio.

= Articolo 26 = SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporterà la decadenza del medesimo.

In tal caso il Presidente dell'Associazione o in sua mancanza il Collegio sindacale provvedono immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione dei membri del Consiglio Direttivo.

= Articolo 27 = SEGRETARIO E TESORIERE

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

= Articolo 28 = DIRETTORE DI GESTIONE

A norma dell'art. 21 lettera f) che precede il Consiglio Direttivo può nominare un direttore di gestione con compiti di coordinatore tecnico amministrativo, che nell'ambito delle deleghe ricevute avrà funzioni caratterizzate da completa autonomia organizzativa e tecnica, con responsabilità proprie di coordinamento gestionale impregnato da discrezionalità operativa.

Svolge funzioni di direzione, di coordinamento, di gestione e di controllo di risorse umane.

= Articolo 29 = COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale e il suo Presidente sono nominati dall'Assemblea.

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti da scegliersi tra i soci che abbiano esperienza e o specifica professionalità in materie economiche giuridiche e contabili.

= Articolo 30 = COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e, in caso di omissioni o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, convoca l'assemblea.

Almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle

scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica ed esprime il suo parere sul bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.

Delle proprie verifiche il Collegio Sindacale redige un verbale che trascrive in apposito libro.

I sindaci sono responsabili solidalmente con i consiglieri per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obbligati della loro carica.

Si applicano, ove compatibili, le norme di cui agli articoli da 2397 a 2409 del codice civile.

= Articolo 31 = COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente se questi non è stato designato dall'Assemblea.

= Articolo 32 = COMPITI DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 11.

Delibera, altresì, sulle controversie tra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio

stesso.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione ed escludono nelle materie trattate la legittimità del ricorso alla autorità giudiziaria ordinaria.

= Articolo 33 = VARIE

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo Statuto.

= Articolo 34 = REGOLAMENTI

I Regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

= Articolo 35 = NORME INTEGRATIVE

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato vigenti in materia ed in particolare la legge 11.8.1991 n. 266.

F.to: Augusto Colatei nq

F.to: VALERIO TIRONE       NOTAIO